

## RESPONSABILITÀ COLLETTIVA DA DELITTO COLPOSO D'EVENTO: I CRITERI DI IMPUTAZIONE NEL DIRITTO VIVENTE (\*)

di Alberto Gargani

(Ordinario di diritto penale nell'Università di Pisa)

SOMMARIO: 1. Premessa.- 2. La giurisprudenza di merito sulla responsabilità da delitti colposi di evento, cagionati attraverso la violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro (art. 25-septies, d.lgs. 231/2001).- 2.1. Le sentenze di condanna: i punti salienti.- 2.1.1. Prima conclusione intermedia. 2.2. Le sentenze di assoluzione: i due orientamenti di massima.- 2.2.1. Il riferimento all'interesse in senso oggettivo. 2.2.2. Il riferimento all'interesse in senso soggettivo.- 2.2.3. Seconda conclusione intermedia.- 2.3. Uno sguardo d'insieme.- 3. L'intervento delle S.U. della Corte di Cassazione.- 4. I riflessi sistematici dell'approdo al criterio della c.d. "discriminante economica".- 5. La polarizzazione sistematica del diritto vivente sul requisito di cui all'art.5 d.lgs. 231/2001 e la marginalità della c.d. colpevolezza d'organizzazione.- 6. Il sostanziale fallimento del modello normativo di colpevolezza d'organizzazione.

1. Secondo un'impostazione diffusa e ormai consolidata, nell'ambito dei presupposti della responsabilità dell'ente collettivo previsti dal d.lgs. n.231/2001, si dovrebbe distinguere tra criteri *oggettivi* d'imputazione (art.5), rappresentati dalla necessità che il reato-presupposto sia commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente da parte di un soggetto in posizione qualificata nell'ente (apicale o subordinata) e criteri *soggettivi* di imputazione (artt. 6 e 7)<sup>1</sup>, incentrati sul difetto di prevenzione del reato presupposto, dovuto alla mancata adozione (o all'inefficace attuazione) di un modello di gestione e organizzazione, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

I due canoni di ascrizione della responsabilità sono stati attentamente sezionati e analizzati dalla dottrina, sulla base di molteplici e cangianti metodi di ricostruzione sistematica, che si sono dovuti confrontare, in varia guisa, con la complessità del quadro disciplinare e le difficoltà di qualificazione della natura di questo innovativo sistema punitivo, per molti versi in tensione con principi di ordine costituzionale e sovranazionale. Nell'insieme, la ricca ed ampia produzione scientifica in ordine al significato e alle finalità dei criteri di ascrizione della responsabilità collettiva riflette la

---

(\*) Il presente scritto fa parte di un volume collettaneo sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi, in corso di pubblicazione per i tipi della *Padova University Press*, a cura di Riccardo Borsari.

<sup>1</sup> *Ex multis*, v. G. Forti, *Uno sguardo ai "piani nobili" del d.lgs. n.231/2001*, in *RIDPP* 2012, 1259 ss.

consapevolezza dell'intrinseca problematicità del tentativo di ricondurre l'interpretazione degli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 231/2001, ad un modello di razionalità e di funzionalità politico-criminale, compatibile con i principi di garanzia<sup>2</sup>.

L'approccio "critico-problematizzante" e le istanze assiologiche espresse dall'elaborazione dottrinale si riflettono, peraltro, solo in parte nella prassi giurisprudenziale, attenta a recepire e valorizzare le indicazioni dogmatiche in grado di assicurare la fruibilità ed effettività applicativa della disciplina, in termini di imputazione della responsabilità. L'atteggiamento pragmatico ed efficientistico comporta ora la rielaborazione, ora la riconversione, degli *input* dottrinali, con soluzioni di principio disomogenee, adottate in base alle esigenze e alle caratteristiche del singolo caso concreto. L'evoluzione del diritto vivente denota, infatti, la tendenza della giurisprudenza a privilegiare percorsi ermeneutici in certa misura autonomi e indipendenti, soprattutto in rapporto al significato e al "peso" che, nell'economia applicativa, è attribuito a ciascuno dei criteri d'imputazione della responsabilità.

Tale tendenza assume una particolare visibilità nell'ambito delle pronunzie che si sono confrontate con il tema della responsabilità degli enti collettivi da illecito colposo d'evento. Come si cercherà di evidenziare nel corso della trattazione, questo delicato settore di produzione giurisprudenziale riflette un peculiare processo involutivo in sede di accertamento della responsabilità dell'ente collettivo, indicativo dello scetticismo palesato dalla stessa giurisprudenza sulla reale praticabilità e adeguatezza del modello della colpevolezza d'organizzazione. Sul piano fenomenologico, il disincantato e pragmatico riposizionamento del baricentro applicativo intorno al requisito dell'interesse o vantaggio, con soluzioni ermeneutiche talora caratterizzate da indubbia originalità, dimostra la scarsa o nulla valenza selettiva del requisito della colpevolezza d'organizzazione e, di riflesso, il carattere oggettivo che la responsabilità collettiva tende ad assumere nella prassi<sup>3</sup>.

Come è stato osservato da autorevole dottrina, «scorrendo le pronunce giurisprudenziali, sorge la sensazione che la responsabilità per un reato commesso da un soggetto di vertice abbia ormai assunto un profilo schiettamente oggettivo.

2. Per comprendere meglio l'evoluzione del diritto vivente, è opportuno prendere le mosse dagli orientamenti giurisprudenziali venutisi formando sul versante della responsabilità degli enti collettivi da delitti colposi di evento, cagionati attraverso la violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro (art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001)<sup>4</sup>. Come è noto, l'inclusione nel catalogo dei reati-presupposto dei delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, cagionati attraverso

---

<sup>2</sup> *Ex multis*, v. G. Amarelli, *I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 1 ss.

<sup>3</sup> A. Alessandri, *I criteri di imputazione della responsabilità all'ente*, in *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Napoli 2013, 239.

<sup>4</sup> Per un'approfondita e razionale analisi di tale settore di produzione giurisprudenziale, v., per tutti, M.N. Masullo, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli 2012, 69 e ss.

le predette norme, aveva, fin da subito, sollevato numerosi interrogativi, concernenti, soprattutto, l'idoneità o meno dei criteri di imputazione di cui agli artt. 5 e ss. d.lgs. 231/2001 a trovare effettiva applicazione anche in rapporto ai delitti colposi d'evento.

Nonostante la (disorientante) molteplicità ed eterogeneità dei criteri ermeneutici in concreto proposti, la giurisprudenza di merito non ha mai dubitato della capacità di adattamento e della persistente funzionalità applicativa di tale disposizione: sulla base di un'interpretazione conservativa, ritenuta conforme alla lettera e alla *ratio* dell'art.5 d.lgs. 231/2001, si è fin dall'inizio ritenuto che i criteri –considerati alternativi<sup>5</sup>- dell'interesse e del vantaggio non dovessero riferiti al reato di evento nel suo complesso, bensì al solo segmento della condotta inosservante<sup>6</sup>. In tal modo, prescindendo dalla considerazione dell'evento, i giudici di merito hanno garantito al binomio interesse/vantaggio un'effettiva sfera di operatività anche in ambito colposo.

Se, da un lato, tutte le prese di posizione giurisprudenziali ribadiscono, dunque, la compatibilità del meccanismo imputativo di cui all'art.5 d.lgs. 231/2001 con i delitti di cui all'art.25-*septies* dello stesso decreto, dall'altro, non si può fare a meno di rilevare le difformità interpretative che emergono quando si tratta di precisare i termini e le condizioni di tale compatibilità. Dalle motivazioni emergono, in effetti, schemi argomentativi tutt'altro che omogenei, soprattutto per quel che concerne la determinazione del significato che deve essere attribuito all'interesse o al vantaggio in riferimento ai delitti colposi d'evento. La disarmante varietà di interpretazioni, strumentali ora all'affermazione di responsabilità, ora, invece, all'assoluzione, dell'ente collettivo, appare direttamente proporzionale al peso decisivo assunto dall'imputazione oggettiva del reato presupposto nell'economia decisionale.

2.1. Un primo gruppo di sentenze, di condanna, è caratterizzato dal fatto che, nei casi presi in considerazione, l'ente collettivo imputato non si era dotato di un modello di organizzazione e di gestione.

In una prima pronuncia<sup>7</sup>, si propugna la tesi dell'applicabilità di entrambi i criteri di cui all'art.5 d.lgs. 231/2001: quello dell'*interesse*, declinato in senso oggettivo, e quello del *vantaggio*, inteso come beneficio arrecato all'ente dalla condotta colposa individuale.

«Quindi il requisito dell'interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con la struttura dell'illecito introdotta dall'art. 9 della legge n.123, perpetuata nell'applicazione dall'art. 300 del d.lgs. 81/08, dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento la morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente oppure se la condona medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri. In tal senso va letta la disposizione dell'art.

<sup>5</sup> In continuità con quanto già affermato da Cass. 30.1.2006, Jolly Mediterraneo, in *FI* 2006, II, 329 ss.

<sup>6</sup> Come osservato da G. Forti, *Uno sguardo ai "piani nobili" del d.lgs. n.231/2001*, cit., 1260, in tal modo ci si sposta a valutare le ragioni per le quali sono state violate le regole cautelari.

<sup>7</sup> Trib. Trani, sez. di Molfetta, 26.10.2009, Truck center s.a.s., in *www.rivista231.it*

5, nella parte in cui richiede che i reati siano "commessi" nell'interesse o a vantaggio dell'ente»<sup>8</sup>.

Nel caso di specie, si perviene all'affermazione di responsabilità sulla base del solo (ed assorbente) criterio di imputazione cui all'art.5 d.lgs. 231/2001. La mancata o (inadeguata) adozione di modelli di gestione e di organizzazione rende talmente *evidente* la colpevolezza dell'ente, da non richiedere alcun approfondimento in motivazione.

Il ruolo decisivo del criterio oggettivo di imputazione è confermato da una successiva sentenza di condanna<sup>9</sup>, in cui l'ascrizione della responsabilità poggia, questa volta, sulla nozione *oggettiva* di interesse: il delitto colposo di evento può essere considerato commesso nell'interesse dell'ente ogni qualvolta non risulti che l'autore del fatto abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. «Non ricorre certo l'esimente di cui all'art.5, comma 2, d.lgs. 231/2001, essendo evidente che la condotta attiva od omissiva (dell'imputato) non fu certo tenuta nell'interesse (che, ai fini *de quibus*, la legge vuole esclusivo) proprio o di terzi: si trattò, com'è evidente, di un classico reato colposo commesso da un datore di lavoro che è apparso indifferente (o comunque non sufficientemente attento) alla tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti. Non ricorrono, per altro verso, le condizioni di esonero da responsabilità previste dall'art.6, d.lgs. 231/2001; anzi, nel caso di specie (..) un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati come quelli oggetto di processo non fu adottato nemmeno dopo l'infortunio»<sup>10</sup>. Istanze di semplificazione probatoria e di economia motivazionale, giustificate dall'*evidenza* delle lacune prevenzionali ed organizzative, inducono il giudicante a fondare l'affermazione di responsabilità sul mero difetto di un interesse soggettivo conforme a quello di cui all'art.5 co. 2 d.lgs. 231/2001. Un nesso imputativo, di carattere negativo, che rende superflue ulteriori verifiche circa gli eventuali vantaggi di natura economico-produttiva sottesi o conseguenti alla condotta colposa individuale: in buona sostanza, l'interesse sarebbe ravvisabile *in re ipsa* nel medesimo ciclo produttivo in cui si è realizzata la condotta che ha cagionato l'evento tipico.

Si discosta da questo paradigma un'ulteriore pronunzia<sup>11</sup>, con la quale, ai fini dell'integrazione 'positiva' del requisito dell'interesse/vantaggio, si postula, in generale, la necessità di accertare «che la condotta colposa sia stata determinata da scelte afferenti alla sfera di interesse dell'ente o ispirata a strategie finalizzate ad ottenere benefici o vantaggi, anche solo mediati», non essendovi dubbio che, con riferimento ai reati colposi, «il vantaggio costituisca il criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito»<sup>12</sup>. L'idoneità del canone del *vantaggio* a fungere da nesso di ascrizione della responsabilità collettiva da illecito colposo d'evento è ribadita in un'altra pronunzia, secondo cui «esso può essere agevolmente

---

<sup>8</sup> Trib. Trani, sez. di Molfetta, 26.10.2009, Truck center s.a.s., cit.

<sup>9</sup> Trib. Pinerolo, 23.9.2010, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>10</sup> Trib. Pinerolo, 23.9.2010, cit.

<sup>11</sup> Trib. Novara (G.u.p.), 26.10.2010, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)

<sup>12</sup> Trib. Novara (G.u.p.), 26.10.2010, cit.

ravvisato nella condotta di un soggetto che, agendo per conto dell'ente, violi sistematicamente le norme prevenzionistiche, così realizzando una politica d'impresadisattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con massimizzazione del profitto»<sup>13</sup>.

Nel caso di specie, il *vantaggio* viene collegato alla «specifica politica aziendale, volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori »<sup>14</sup>.

Non avendo l'ente né adottato alcun modello di gestione e di organizzazione, né, conseguentemente assolto all'onere probatorio di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2001, si ritiene che ricorrano «tutti i tutti i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva per affermar(n)e la responsabilità»<sup>15</sup>.

All'evidenza della sussistenza dei criteri di imputazione di cui all'art.5, fa, anche, riferimento, la scarna motivazione della sentenza con la quale, in primo grado, è stata affermata la responsabilità della Thyssenkrupp s.p.a.<sup>16</sup>: «le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio, le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino, oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione »<sup>17</sup>.

Anche in questo caso, l'attenzione si polarizza sul *vantaggio* rappresentato dal risparmio di spesa: le responsabilità organizzative della persona giuridica sono ritenute così palesi e macroscopiche da non richiedere alcuna dimostrazione. In punto di responsabilità, la particolare gravità dell'evento esime dalla ricerca di "improbabili" spazi di irresponsabilità.

2.1.1. In sintesi, dalle sentenze di condanna prese in considerazione, emerge un dato qualificante: la combinazione del ricorso al criterio oggettivo della "discriminante economica" (verifica di risparmio di spesa o di vantaggi in termini produttivi derivanti dal reato presupposto colposo) con l'argomento dell'evidenza della colpa di organizzazione, rispecchiata dal difetto di modelli di organizzazione e di gestione.

Il risultato finale rasenta l'automatismo imputativo: il verificarsi del delitto colposo d'evento quale dimostrazione e conferma della rimproverabilità dell'ente. Sia sul versante del criterio oggettivo d'imputazione, sia su quello della c.d. colpevolezza di organizzazione, gli spazi di selettività sono esigui, se non addirittura nulli: l'attribuzione di responsabilità presenta caratteri totalizzanti<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> Trib. Monza, 3.9.2012, Gescomont s.r.l., in <http://olympus.uniurb.it>

<sup>14</sup> Trib. Monza, 3.9.2012, Gescomont s.r.l., cit.

<sup>15</sup> Trib. Monza, 3.9.2012, Gescomont s.r.l., cit.

<sup>16</sup> C. Ass. Torino, 15.4.2011, Thyssenkrupp Spa., in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>17</sup> C. Ass. Torino, 15.4.2011, Thyssenkrupp Spa., cit.

<sup>18</sup> Nella parte riguardante la responsabilità -ex d.lgs 231/2001- della Thyssenkrupp Spa, la sentenza di primo grado è stata confermata in appello da C. Ass. App. Torino, 28.4.2013 (in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)).

2.2. Un secondo gruppo di sentenze di merito ha, invece, ad oggetto casi in cui alla condanna delle persone fisiche imputate ha corrisposto l'assoluzione degli enti collettivi di appartenenza.

All'interno di questo raggruppamento, schematizzando, è possibile distinguere tra due orientamenti di massima, a seconda che l'esclusione della responsabilità dell'ente collettivo sia fatta discendere dal difetto d'interesse in senso oggettivo o in senso soggettivo.

2.2.1. Dal primo punto di vista, è meritevole di attenzione una pronunzia<sup>19</sup>, in cui, ritenuto l'*interesse* «l'unico che consenta di ascrivere all'ente la responsabilità da reato»<sup>20</sup>, l'assoluzione si incardina su di una motivata e articolata adesione alla declinazione oggettiva di tale nozione. Al centro dell'analisi, svolta in termini generali (e, cioè a prescindere dalla natura dolosa o colposa del reato presupposto), si pone, infatti, «la disputa sulla concezione dell'interesse, e cioè tra concezione oggettiva da una parte, e concezione soggettiva - psicologica dall'altra»<sup>21</sup>.

Se, in base alla seconda ricostruzione, l'*interesse* consisterebbe in «un elemento interno (mentale) del soggetto che agisce per conto dell'ente. Esso, cioè, consisterebbe nella finalità della condotta (movente psicologico della condotta criminosa, secondo la nozione penalistica)», secondo la prima tesi, invece, «anche l'interesse (come il vantaggio) avrebbe natura oggettiva, nel senso che l'interesse consisterebbe nella funzione oggettiva della condotta del reo, la quale oggettivamente realizza un interesse dell'ente»<sup>22</sup>.

In chiave sistematica, si sottolinea come quest'ultima concezione trovi conferma nel disposto dell'art.8 d.lgs. 231/2001, nella parte in cui disciplina l'autonomia della responsabilità collettiva rispetto a quella individuale: «prevedere, infatti la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non è stato identificato significa fare a meno dell'indagine sul movente psicologico dell'agente (indagine che, ovviamente, presuppone una persona determinata)»<sup>23</sup>.

Ritenuto, dunque, che, ai fini dell'addebito di responsabilità, «occorre dimostrare che la condotta complessivamente colposa appena sopra sintetizzata corrispondeva oggettivamente (e quindi fu posta in essere per) a un interesse dell'ente», si giunge alla conclusione secondo cui, nel caso di specie, le condotte colpose oggetto di contestazione non fossero tali da arrecare un particolare profitto all'impresa o da velocizzare le procedure di lavoro, con la conseguente impossibilità di configurare un «interesse dell'ente (soprattutto sotto il profilo economico) a porre in essere le condotte in questione»<sup>24</sup>.

<sup>19</sup> Trib. Camerino, 9.4.2013, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it)

<sup>20</sup> Trib. Camerino, 9.4.2013, cit.

<sup>21</sup> Trib. Camerino, 9.4.2013, cit.

<sup>22</sup> Trib. Camerino, 9.4.2013, cit.

<sup>23</sup> Trib. Camerino, 9.4.2013, cit.

<sup>24</sup> Trib. Camerino, 9.4.2013, cit.

2.2.2. Passiamo, a questo punto, a considerare le sentenze che fondano l'assoluzione sul difetto di *interesse* in senso squisitamente *soggettivo*.

In controtendenza rispetto all'indirizzo seguito fino a quel momento, in una prima, significativa, pronuncia del 2011<sup>25</sup>, si è ritenuto che l'unico criterio di imputazione oggettivo rilevante nell'ambito della responsabilità collettiva da illecito colposo di evento sia quello dell'*interesse*, da intendersi in senso "soggettivo" e da valutarsi "ex ante"<sup>26</sup>. Secondo questa impostazione, in ambito colposo, l'*interesse* dovrebbe essere inteso come tensione finalistica dell'agente verso obiettivi di contenimento di spesa o di maggior profitto, a prescindere dal loro conseguimento o meno. La «deliberazione finalisticamente orientata ad un risparmio di costi in favore dell'ente» è, infatti, ritenuta «compatibile con la struttura del delitto colposo, perché non implica necessariamente la volizione dell'evento, neppure nella forma del dolo eventuale»<sup>27</sup>. Un simile assunto dischiude notevoli spazi alla sfera d'irresponsabilità collettiva, specie per quel che riguarda eventi di danno alla persona conseguenti, ad es., all'erronea valutazione dei rischi o alla predisposizione di inadeguate misure di sicurezza o di controllo: «perché la condotta colposa possa essere nell'interesse della persona giuridica si deve trattare anzitutto di un'azione o omissione consapevole e volontaria; ciò che esclude, ad esempio, tutte le ipotesi di imperizia, ma può - a seconda del caso concreto - comprendere diverse ipotesi di negligenza, di imprudenza e anche di colpa specifica. In secondo luogo, la volontarietà della condotta non deve derivare da una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma deve - oggettivamente - rivelare anche una tensione finalistica verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali che può o meno essere effettivamente conseguito»<sup>28</sup>.

Nella peculiare prospettiva in esame, l'art. 5 co. 2 d.lgs. 231/2001 viene, dunque, ricostruito come se prevedesse il difetto di imputabilità all'ente «della condotta che, pur non essendo diretta a soddisfare un interesse personale del reo, non sia neppure volontaria e finalisticamente orientata dall'interesse dell'ente»<sup>29</sup>.

Sulla base di tale presupposto, l'ente viene prosciolto per insussistenza del fatto, in quanto «le condotte colpose ritenute sussistenti non sono riconducibili ad una scelta di carattere economico della società, quanto piuttosto a carenze nell'impostazione di alcuni profili di un sistema di gestione della sicurezza complessivamente adeguato e non certo impostato in un'ottica di risparmio»<sup>30</sup>.

Come è possibile constatare, la tesi secondo cui, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 d.lgs. 231/2001, sarebbe necessaria la prova della direzione finalistica della condotta colposa che ha cagionato l'evento, finisce per anticipare nella sfera individuale (quella del soggetto agente) la rilevanza dell'interesse, inteso in senso soggettivo. In difetto di una risoluzione individuale teleologicamente orientata ad obiettivi di risparmio

<sup>25</sup> Trib. Cagliari (G.u.p.), 4.7.2011, Saras Spa., in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>26</sup> Trib. Cagliari (G.u.p.), 4.7.2011, Saras Spa, cit.

<sup>27</sup> Trib. Cagliari (G.u.p.), 4.7.2011, Saras Spa, cit.

<sup>28</sup> Trib. Cagliari (G.u.p.), 4.7.2011, Saras Spa, cit.

<sup>29</sup> Trib. Cagliari (G.u.p.), 4.7.2011, Saras Spa, cit.

<sup>30</sup> Trib. Cagliari (G.u.p.), 4.7.2011, Saras Spa., cit.

di costi aziendali o di maggior produttività e profitto, l'evento di danno, colposamente cagionato non potrebbe ritenersi commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente collettivo, anche nel caso in cui, quest'ultimo abbia tratto dall'illecito benefici simili, dal punto di vista obbiettivo e fattuale. Spazi di maggior selettività e, dunque, di riduzione dell'area di corresponsabilità dell'ente vengono, dunque, individuati attraverso la penetrante "soggettivizzazione" e "teleologizzazione" del criterio di collegamento di cui all'art.5, rappresentato dall'interesse.

Uno sviluppo ulteriore dell'impostazione sin qui sommariamente ricordata è ravvisabile nella motivazione di una seconda sentenza (di non luogo a procedere nei confronti della persona giuridica)<sup>31</sup>, in cui si ribadisce la necessità che la pubblica accusa dimostri lo specifico interesse sociale preso di mira dall'autore dell'inosservanza che ha cagionato l'evento dannoso.

Ne consegue che «non ogni profilo di colpa risulti rilevante, ma solo quelle violazioni di misure di prevenzione dei rischi lavorativi poste in essere per un obiettivo di risparmio di costi aziendali (o di analogo interesse aziendale, quale la velocità d'esecuzione delle prestazioni o l'evasione più pronta di commesse). Non è invece sufficiente un~ semplice imperizia, una semplice sottovalutazione dei rischi o una cattiva considerazione od esecuzione delle misure preventive da assumere, perché si tratta in tutti i casi di violazioni non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse dell'ente»<sup>32</sup>.

Nel caso di specie, l'accusa aveva individuato l'interesse sociale, perseguito dagli agenti con la realizzazione della condotta vietata, «nel risparmio di spesa derivante dall'omessa adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il reato»<sup>33</sup>.

Sul duplice presupposto secondo cui l'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione e di gestione non siano riconducibili ad un obbligo e che l'assenza di quest'ultimo non possa «di per sé essere addebitata all'ente per costituire la ragione unica della sua responsabilità»<sup>34</sup>, il Tribunale conclude nel senso che non vi siano i presupposti necessari per procedere nei confronti della persona giuridica. Il costatato difetto di un "interesse sociale" effettivamente preso di mira dall'agente è la diretta conseguenza della postulata necessità di "selezione" delle forme di colpa individuale suscettibili di integrare e "sostanziare" il criterio di ascrizione di cui all'art.5 d.lgs. 231/2001: in definitiva, l'interesse è ritenuto incompatibile con la colpa incosciente.

La valorizzazione del momento finalistico e il processo di "subbiectivizzazione" del concetto di interesse si consolidano in una successiva e peculiare sentenza di assoluzione dell'ente collettivo<sup>35</sup>, in cui la messa a fuoco dei contenuti del requisito di cui all'art.5 d.lgs. 231/2001 si intreccia, in chiave assiologica, al problema della determinazione della natura sostanzialmente penale della responsabilità degli enti collettivi.

---

<sup>31</sup> Trib. Tolmezzo (G.u.p.), 23.1.2012, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>32</sup> Trib. Tolmezzo (G.u.p.), 23.1.2012, cit.

<sup>33</sup> Trib. Tolmezzo, (G.u.p.) 23.1.2012, cit.

<sup>34</sup> Trib. Tolmezzo (G.u.p.), 23.1.2012, cit.

<sup>35</sup> Trib. Torino, 10.1.2013, MW Italia Spa, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)



Partendo dal presupposto secondo cui «la natura sostanzialmente penale della responsabilità degli enti impone di fondare la responsabilità della persona giuridica su idonei elementi soggettivi, non potendosi dare accesso a forme più o meno implicite di responsabilità oggettiva o da posizione»<sup>36</sup>, si ritiene necessario interpretare il requisito dell'*interesse o vantaggio* previsto dall'art. 5 alla luce del principio di colpevolezza che caratterizza il rimprovero penalistico. Se, dunque, da un lato, l'interesse viene ricostruito come violazione deliberata di norme cautelari, proiettata finalisticamente ad obiettivi sociali, con esclusione dalla sfera di responsabilità collettiva di reati d'evento incentrati su condotte colpose di natura occasionale od estemporanea, dall'altro, anche la nozione di vantaggio viene sottoposta ad un'interpretazione conforme al principio di colpevolezza. In questo caso -secondo la sentenza in esame- per evitare forme di responsabilità oggettiva occulta, occorrerebbe, infatti, accertare che il beneficio ricavato *ex post* dall'ente sia qualificato e integrato da un profilo di colpa d'organizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001, «giacché appare necessario escludere dal novero delle ipotesi di responsabilità dell'ente tutti quei casi in cui un qualsivoglia vantaggio, si sia realizzato in maniera del tutto fortuita»<sup>37</sup>.

2.2.3. E' giunto il momento di valutare il significato delle accennate ricostruzioni restrittive del concetto di interesse/vantaggio.

Allo scarso approfondimento dei tratti differenziali tra colpa di organizzazione e «contenuto cautelare della colpa tipico del reato presupposto»<sup>38</sup>, fa da contraltare la tendenza a limitare la responsabilità dell'ente sulla base del modo di atteggiarsi della colpa della persona fisica.

Un'efficace sintesi è quella secondo cui sarebbe necessario verificare che «l'autore abbia violato, consapevole di farlo, le norme di sicurezza e, in tal guisa, cagionato la morte o le lesioni per la necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività, o, puramente e semplicemente, aderire ad una certa politica aziendale, fatta di omissioni di investimenti in punto di sicurezza nell'ambito, come accade di frequente, di rami produttivi destinati all'abbandono»<sup>39</sup>.

Come rilevato in dottrina, in questo modo rimangono escluse aree di colpa dalla responsabilità dell'ente, in quanto non riconducibili alla criminalità colposa individuale<sup>40</sup>. A conferma del ritardo di elaborazione e assimilazione del concetto di colpevolezza collettiva, da un lato, e del condizionamento del modello antropomorfo di responsabilità, dall'altro, nel diritto vivente il coefficiente di imputazione oggettivo risente dell'influenza della colpevolezza individuale, strumentale alla messa in campo di interpretazioni soggettivo-teleologiche finalizzate a ricavare margini di irresponsabilità della persona giuridica.

<sup>36</sup> Trib. Torino, 10.1.2013, MW Italia Spa., cit.

<sup>37</sup> Trib. Torino, 10.1.2013, MW Italia Spa., cit.

<sup>38</sup> C.E. Paliero, *Dieci anni di 'corporate liability' nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi*, in *Soc., Gli Speciali, D.lgs. 231: 10 anni di esperienze 2011*, 20.

<sup>39</sup> Trib. Milano (Gip), ord. 8.3.2012, in <http://olympus.uniurb.it>

<sup>40</sup> M.N. Masullo, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, cit., 72.

2.3. Un primo elemento basilare, comune sia alle sentenze di condanna, sia a quelle di assoluzione, è, come si è visto, il riconoscimento della compatibilità logico-strutturale e sistematica tra il criterio dell'interesse/vantaggio e i reati presupposto di cui all'art. 25-septies.

Un ulteriore, significativo, dato emergente dall'osservazione delle pronunzie giurisprudenziali, è quello della eterogeneità dei criteri di qualificazione della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001, ora ritenuta di natura *amministrativa*<sup>41</sup>, ora definita di carattere *penale* (anche in rapporto ai principi elaborati dalla Corte EDU)<sup>42</sup>, ora, infine, ricondotta ad un "*tertium genus*" rispetto ai tradizionali sistemi di responsabilità penale e amministrativa<sup>43</sup>. La discordanza delle qualificazioni proposte -riscontrabile, più in generale, anche nella giurisprudenza di legittimità- fa, persino, nascere il sospetto che l'inquadramento proposto non sia frutto di una valutazione preliminare, bensì sia condizionato dal tipo di decisione che si intende assumere nel caso di specie (di condanna o di assoluzione).

A prescindere dai vari modelli di qualificazione, tende, comunque, a prevalere la tesi secondo cui la disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità collettiva sia immune da profili di illegittimità costituzionale, avuto riguardo ai principi di legalità e di personalità della responsabilità. Si ricorre, infatti, frequentemente all'affermazione di principio secondo cui «in forza del rapporto d'immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza involgere minimamente il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall'art. 27 Cost. »<sup>44</sup>, nella dichiarata convinzione che il d.lgs. 231/2001 delinea un sistema di responsabilità colpevole, fondato sulla colpevolezza d'organizzazione dell'ente collettivo<sup>45</sup>.

Sul piano sistematico, un aspetto meritevole di particolare attenzione è quello della relatività dell'ordine di accertamento dei criteri d'imputazione della responsabilità. Nell'affrontare le accuse mosse contro le società, sovente la verifica dell'adozione -da parte dell'ente-imputato- di modelli organizzativi idonei a prevenire infortuni, precede il riscontro del collegamento intercorrente tra l'evento lesivo e l'interesse/vantaggio dell'ente collettivo<sup>46</sup>. Non è raro imbattersi in decisioni in cui, prendendo le mosse dall'affermazione secondo cui l'evento delittuoso sarebbe il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, si afferma che il difetto di adozione di tali misure avrebbe garantito un vantaggio alla società o all'ente, nella forma di un risparmio di costi<sup>47</sup>. In altri casi, viene proposta una singolare ibridazione e penetrazione tra i due piani: quando si afferma che «il vantaggio dell'ente possa configurare la responsabilità ai sensi dell'art.5 citato, solo ove sia al contempo riscontrabile

---

<sup>41</sup> V, ad es., C. Ass. Torino, 15.4.2011, Thyssenkrupp Spa., cit.

<sup>42</sup> V., ad es., Trib. Torino, 10.1.2013, MW Italia Spa, cit.

<sup>43</sup> V., ad es., Trib. Trani, sez. di Molfetta, 26.10.2009, Truck center s.a.s., cit.

<sup>44</sup> Trib. Trani, sez. di Molfetta, 26.10.2009, Truck center s.a.s., cit.

<sup>45</sup> Sulla "colpevolezza" dell'ente, v. E. Belfiore, *La rimproverabilità dell'ente ex d.lgs. n.231/2001 nella recente giurisprudenza*, in *Studi in onore di F. Coppi*, Torino 2011, 703 ss.

<sup>46</sup> V., ad es., Trib. Milano, 24.9.2014, RFI e altri, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>47</sup> V. Trib. Trani, sez. dist. Molfetta, 11.1.2010, Truck Center s.a.s., cit.

un profilo di c.d. colpa di organizzazione»<sup>48</sup>, ai sensi dei successivi artt. 6 e 7, si finisce, a ben vedere, per superare la distinzione tra “oggettivo” e “soggettivo”, addivenendo ad un modello ‘integrato’ di imputazione. Emblematici di tale orientamento sono, come si è visto, il riconoscimento della natura *penale* della responsabilità delle persone giuridiche e la correlativa esigenza di interpretare il binomio interesse/vantaggio alla luce del principio di colpevolezza sotteso al rimprovero penalistico, al fine di evitare di dare accesso a forme più o meno implicite di responsabilità oggettiva o di posizione. La propensione a sviluppare una lettura integrata degli artt. 5 e 6 d.lgs. 231/2001<sup>49</sup>, in quanto “unitariamente” descriverebbero «la colpa di organizzazione pur là dove disciplinano profili schiettamente probatori, e dunque di per sé rilevanti ex art. 24 commi 1 e 2 Cost.»<sup>50</sup>, è espressiva della tendenza a superare le difficoltà di categorizzazione e distinzione della responsabilità dell’ente rispetto a quella dell’autore del reato, attraverso la sovrapposizione delle due sfere. Si è, infatti, ritenuto «che, poiché la trama della responsabilità colposa nelle fattispecie stesse consiste nella mancata previsione e prevenzione dell’evento-morte o dell’ evento-lesioni mentre la trama della responsabilità colposa nei termini degli artt. 6 e 7 d. lgs. n. 231 del 2001 consiste, come visto, nella mancata previsione e prevenzione dell’evento-reato, e poiché il reato contiene in sé la verifica della morte o delle lesioni, la codifica della responsabilità degli enti ha persino una matrice almeno in parte sovrapponibile con la codifica della responsabilità dell’autore o degli autori»<sup>51</sup>.

3. In estrema sintesi, questo è, dunque, il quadro riassuntivo della giurisprudenza di merito che ha preceduto la decisione delle S.U. della Corte di Cassazione nel caso Thyssenkrupp<sup>52</sup>. In riferimento alla tematica della responsabilità degli enti collettivi, la predetta sentenza assume un particolare e pregnante significato, nella mi-

---

<sup>48</sup> V. Trib. Torino, 10.1.2013, MW Italia Spa., cit.

<sup>49</sup> In dottrina, v. G. De Vero, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, Milano 2008, 179; per una proposta di lettura di stretta connessione gli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 231/2001, in base alla quale interesse e vantaggio dovrebbero essere riferiti all’omessa osservanza di precetti cautelari accessori e prodromici rispetto a quelli cautelari in senso stretto, v. G. Forti, *Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n.231/2001*, cit., 1261 ss.

<sup>50</sup> Trib. Milano (G.i.p.), ord. 8.3.2012, cit.

<sup>51</sup> Trib. Milano (G.i.p.), ord. 8.3.2012, cit., secondo cui «autonomamente categorizzata, dunque, la responsabilità dell’ente come altra e distinta dalla responsabilità penale dell’autore del reato, in quanto responsabilità di organizzazione, essa si declina in tre *species*: a. responsabilità di programmazione e pianificazione. Impinge sulla strutturazione interna, che enuclea livelli di comando diversi a fronte di diverse responsabilità, in corrispondenza con i singoli snodi in cui l’attività d’impresa si peculiarizza; b. responsabilità di gestione. Riguarda l’attività economica in movimento, i.e. nel suo esercizio dinamico; c. la responsabilità di controllo e vigilanza. Completa il cerchio, perché, a fronte della previsione, a priori, di regole e discipline, è necessario che sussista un apparato idoneo a verificare che le cose funzionino nel modo in cui devono (*rectius*, dovrebbero) funzionare».

<sup>52</sup> Cass. S.U. 18.9.2014, n. 38343, E., in *Soc.* 2015, 215 e ss., con un’approfondita e lucida analisi di R. Bartoli, *ivi*, 219 ss.

sura in cui rappresenta la prima decisione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità collettiva da illecito colposo d'evento<sup>53</sup>.

Le soluzioni ermeneutiche adottate dalle S.U. non sono particolarmente innovative: esse si rivelano, infatti, omogenee ad orientamenti già consolidati in dottrina e, soprattutto, in giurisprudenza, per quel che riguarda la natura "ibrida" della responsabilità collettiva<sup>54</sup>. La preoccupazione maggiore sembra quella di garantire la piena funzionalità applicativa delle previsioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 d.lgs.231/2001, dissipando i dubbi e le perplessità sollevati in ordine alla legittimità costituzionale di tale disciplina normativa.

Le S.U. recepiscono e legittimano le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza di merito in ordine al significato di interesse e vantaggio in ambito colposo. Ritenuto che, «senza dubbio», «il sistema di cui si discute costituisce un *corpus* normativo di peculiare impronta, un *tertium genus*, se si vuole», che «con coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia»<sup>55</sup>, la S.C. ribadisce la piena legittimità costituzionale della disciplina di cui al d.lgs.231/2001, ritenendo che se, da un lato, il rapporto di immedesimazione organica esclude la riconducibilità a forme di responsabilità per fatto altrui, dall'altro, la previsione della colpevolezza d'organizzazione (in senso squisitamente normativo) garantisce l'osservanza del principio di colpevolezza. Prive di fondamento sono, inoltre, ritenute le eccezioni d'incostituzionalità della previsione dell'inversione dell'onere probatorio e le accuse d'indeterminatezza del concetto di idoneità preventiva del modello di organizzazione e di gestione: nel primo, caso, collegandosi ad una precedente, basilare, pronunzia della S.C.<sup>56</sup>, si esclude il rischio di meccanismi presuntivi, spettando, comunque, alla pubblica accusa il compito di provare gravi carenze oggettive; nel secondo caso, si ritiene che l'obbligo di organizzazione e di gestione sia previsto dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001 in conformità del principio di determinatezza e tassatività.

Nell'affrontare la questione di fondo –ossia la determinazione dei criteri di imputazione della responsabilità collettiva da illecito colposo d'evento- le S.U. ribadiscono sia il rapporto di alternatività intercorrente tra interesse e vantaggio, sia la soluzione, ritenuta priva di alternative, della riferibilità di tali criteri ascrittivi alla sola condotta inosservante di regole cautelari, in chiave di "fisiologico" e "naturale" adeguamento del criterio di ascrizione al quadro normativo di cui all'art.25-*septies* d.lgs. 231/2001. In questo modo, la tesi, già affermata nella giurisprudenza di merito, della piena e indubbia compatibilità fra la commissione di un delitto colposo di evento e la previsione che lo stesso sia stato posto in essere nell'interesse o a vantaggio della società, viene per la prima volta recepita dalla S.C., con ulteriore stabilizzazione (e consacrazione) del diritto vivente.

---

<sup>53</sup> V. R. Bartoli, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp*, in *GI* 2014, 2566 ss.

<sup>54</sup> Il modello di riferimento risulta Cass. VI, 16.7.2010, n.27735, Scarafia, in *Soc.* 2010, 1241.

<sup>55</sup> Cass. S.U. 18.9.2014, n. 38343, cit., 217.

<sup>56</sup> Cass.VI, 16.7.2010, n.27735, Scarafia, cit., 1241 ss.

Tale conclusione consente, altresì, alla S.C. di avallare la tesi dell'applicabilità della confisca anche nell'ipotesi in cui il reato presupposto sia di natura colposa: in questo caso, il nucleo del concetto di profitto sarebbe dato dal vantaggio (risparmio di spesa e prosecuzione dell'attività aziendale) ricavato dall'ente dall'illecito colposo (ossia dalla mancata adozione delle onerose misure cautelari)<sup>57</sup>.

Istanze di funzionalità applicativa si intrecciano ad esigenze di semplificazione, facendo apparire le conclusioni ermeneutiche "logicamente obbligate": le uniche in grado di "mediare" tra principi di garanzia ed effettività, nonché di assicurare la tenuta "sistematica" e costituzionale dell'affermazione di responsabilità della persona giuridica.

4. Con la consacrazione –ad opera delle S.U.– della tesi della piena compatibilità tra gli artt. 5 e 25-*septies* d.lgs. 231/2001, la necessità che il reato presupposto sia commesso dall'intraneo nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza sembra essere stata definitivamente inquadrata e risolta nell'ambito della c.d. *discriminante economica* (risparmio di spesa, velocizzazione dell'attività produttiva, ecc.).

Un modello, quest'ultimo, che continua a sollevare in dottrina non poche perplessità, avuto riguardo sia alla deformazione del nesso di imputazione, sia al rischio di ridurre eccessivamente la sfera di responsabilità<sup>58</sup>. In un'altra occasione<sup>59</sup>, si era cercato di porre l'attenzione sulla necessità di evitare di "leggere" l'art. 5 d.lgs. 231/2001 in funzione servente rispetto all'art.25-*septies*, piegandolo alle peculiarità strutturali della fattispecie di "parte speciale", in quanto così facendo si finirebbe per sradicare l'art. 5 dall'assetto sistematico della "parte generale". Nell'intento di attribuire alla norma, altrimenti inutilizzabile, un significato intrinsecamente coerente ed omogeneo rispetto alle opzioni valutative di fondo espresse dal legislatore, si era sostenuto, in chiave logico-sistematico, che in ambito colposo l'interpretazione dell'art.5 d.lgs. 231/2001 –più che polarizzarsi sulla considerazione del risparmio di spesa- dovesse privilegiare la valutazione dell'influenza dell'assetto organizzativo sul verificarsi dell'evento tipico. In questa prospettiva, si era proposto di sostituire il meccanismo della c.d. "discriminante economica" con un accertamento volto accertare se il delitto colposo di evento sia conseguenza di una carenza organizzativa di "sistema", oppure sia il risultato di un'inefficienza emersa in un determinato settore aziendale, sul piano dell'attuazione e dell'esecuzione delle direttive precauzionali fissate dai vertici<sup>60</sup>. Nei casi di difformità di carattere individuale (si pensi, ad es, alle violazioni di

---

<sup>57</sup> Sul profitto confiscabile nei reati colposi, v. R. Bartoli, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp*, cit., 2572; D. Bianchi, *La responsabilità dell'ente: soluzioni ragionevoli di questioni complesse*, in «Diritto penale e processo», 2012, 719.

<sup>58</sup> V., ad es., D. Pulitanò, *Responsabilità degli enti e reati colposi*, in *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Napoli 2013, 248 s.

<sup>59</sup> Sul punto, sia consentito rinviare a A. Gargani, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro: responsabile 'per definizione' la persona giuridica?*, in *Studi in onore di M. Romano*, IV, Napoli 2011, 1958 ss.

<sup>60</sup> Cfr. A. Gargani, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro*, cit., 1959 ss.

regole di dettaglio o di specificazione, operanti a livello di decentramento funzionale) di norme cautelari di natura organizzativa, risultanti pur sempre idonee in chiave preventiva, dovrebbe essere esclusa l'attribuzione dell'illecito all'ente: il reato colposo di evento non è stato, infatti, provocato da disfunzioni strutturali o di carattere generale. La subordinazione dell'integrazione del nesso di imputazione di cui all'art.5 d.lgs. 231/2001 alla presenza di una lacuna o deficienza organizzativa, che abbia in concreto influito sulla dinamica causale che ha prodotto l'evento, consentirebbe al binomio interesse/vantaggio di svolgere una reale funzione selettiva in rapporto al delitto colposo d'evento, complessivamente considerato (senza "fermarsi" al livello della condotta inosservante).

La scelta, compiuta dalla giurisprudenza, di fondare l'estensione del requisito di imputazione di cui all'art.5 d.lgs. 231/2001 ai reati colposi d'evento sul piano letterale (amputando il reato presupposto del corrispondente evento), preclude, evidentemente qualunque possibilità di ricostruzione logico-sistematica del significato di interesse e vantaggio in ambito colposo. Quel che, però, in questa sede, preme porre in evidenza non è tanto la plausibilità o meno della soluzione cui è pervenuto il diritto vivente, quanto, piuttosto, il peculiare quadro sistematico che fa da sfondo al ricorso al meccanismo della c.d. discriminante economica. La nostra attenzione deve essere rivolta sia al "peso" realmente assunto dai criteri di imputazione oggettivi e da quelli soggettivi nella prassi applicativa sia alla silenziosa (e sotterranea) riconfigurazione giurisprudenziale della responsabilità collettiva.

5. Alcuni indizi inducono a ritenere che la *summa divisio* tra criteri oggettivi e canoni soggettivi di imputazione presenti nella giurisprudenza in esame una valenza meramente dichiarativa o formale (e comunque dissimile da quella utilizzata in dottrina). In primo luogo, depone in tal senso la già segnalata relatività dell'ordine di accertamento dei criteri d'imputazione della responsabilità. Un secondo fattore indicativo di tale involuzione è rappresentato dalla costatazione che -sia che si tratti di sentenze di condanna, sia che si tratti di pronunzie di assoluzione- il "baricentro" della motivazione poggia, comunque, sull'art.5 d.lgs. 231/2001. Nella misura in cui gli argomenti posti alla base della decisione ruotano intorno al significato di "interesse e vantaggio", quest'ultimo binomio finisce, di fatto, per riassumere, assorbire ed esaurire le condizioni per la responsabilità o l'irresponsabilità dell'ente, con evidente ridimensionamento delle funzionalità e potenzialità applicative, sottese agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001.

Nelle pronunzie sin qui esaminate, la "grande assente" è proprio la colpevolezza d'organizzazione. Aldilà del richiamo formale a tale requisito (più che altro utilizzato per respingere le eccezioni di incostituzionalità della disciplina della responsabilità collettiva, sotto il profilo dell'art.27 co.1 Cost.), resta il fatto che tale profilo non viene approfondito o comunque non è quasi mai determinante nell'economia della decisione<sup>61</sup>. Il profilo dell'idoneità in concreto del modello di gestione e di organizzazione

---

<sup>61</sup> Secondo T. Epidendio-G. Piffer, *La responsabilità degli enti per reati colposi*, in «Le Società», *Gli Speciali*, D.lgs. 231: 10 anni di esperienze, 2011, 40, ciò avverrebbe «solo perché nei casi decisi il profilo della colpa in organizzazione non presentava profili problematici».

è tuttora, in attesa, di un'effettiva chiarificazione giurisprudenziale (che nemmeno le S.U. hanno saputo o voluto fornire).

I vantaggi, in termini di economia motivazionale, non sono certo irrilevanti: così facendo, si evita, infatti, di confrontarsi direttamente e frontalmente con disposizioni intrinsecamente incompatibili con la struttura e la fisionomia dei reati presupposto di natura colposa, come quelle di cui agli art. 6 co.1. lett. c) d.lgs. 231/2001 (in ordine all'elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e di gestione)<sup>62</sup> e 12 co.1 lett.a) dello stesso decreto (con riferimento alla commissione del fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e al vantaggio nullo o minimo ricavato dall'ente).

L'appiattimento motivazionale sul requisito dell'interesse/vantaggio e la (già illustrata) tendenza a soggettivizzare il concetto di *interesse*, attraverso l'innesto di coefficienti finalistici, correlati alla colpa dell'autore del fatto, sono indicative della consapevolezza del fatto che, una volta superate le "colonne d'Ercole" dell'art.5 d.lgs. 231/2001, non vi è spazio per esiti assolutori. Una volta dimostrato che il reato colposo d'evento è stato commesso "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente, le capacità discreitive e selettive del requisito di colpevolezza d'organizzazione sono così esigue da rendere pressoché obbligata o inevitabile l'affermazione di responsabilità<sup>63</sup>. Da qui la necessità prasseologica di "creare" all'interno dell'art.5 i presupposti per un'effettiva capacità discretiva e selettiva dei criteri di imputazione della responsabilità.

La polarizzazione sistematica del diritto vivente sul requisito di cui all'art.5 d.lgs. 231/2001 -dovuta anche al fatto che quasi tutti i procedimenti nei confronti dell'ente collettivo hanno ad oggetto reati presupposto commessi da soggetti in posizione apicale- è, a ben vedere, indicativa della scarsa "fiducia" nutrita dalla stessa giurisprudenza nella razionalità e funzionalità del complesso normativo di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001. Se alla base di tale atteggiamento di sostanziale "rigetto", si pongano difficoltà di assimilazione di categorie innovative o incapacità di distinzione tra colpa individuale e colpa collettiva<sup>64</sup>, è difficile stabilire: di fatto, il diritto vivente dimostra

---

<sup>62</sup> V. Trib. Cagliari (G.i.p.), 4.7.2011, cit., secondo il quale «il termine 'fraudolentemente' implica una volontà di inganno che non si vede come possa essere compatibile con una responsabilità colposa. Si pone dunque l'alternativa tra il ritenere inapplicabile l'esimente (che è l'unica prevista nel caso di reati commessi da persone in posizione apicale) o riempirla di contenuti diversi, ad esempio prevedendo che il modello di organizzazione e gestione debba essere eluso 'volontariamente' dal reo»; su tale problematica, v., per tutti, A. F. Tripodi, *L'elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità degli enti*, Padova 2013, 97 ss.

<sup>63</sup> In questo senso, sembra contraddetta la previsione di T. Epidendio-G. Piffer, *La responsabilità degli enti*, cit., 45, secondo cui «è proprio rispetto ai reati colposi in esame che la categoria della colpa in organizzazione può svolgere -sul piano della colpevolezza- un reale ruolo selettivo della responsabilità dell'ente, diversamente dal requisito dell'interesse, che invece rispetto ai reati dolosi svolge una funzione ben più selettiva di quella svolta dai modelli di organizzazione».

<sup>64</sup> Sul punto, v. G. Civello, *La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il discrimen fra regole cautelari e regole meramente gestionali ed organizzative*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it); V. Mongillo, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla "colpa" dell'ente*, a cura di A.M. Stile, A. Fiorrella, V. Mongillo, Napoli 2014, 19 ss.

di non “credere” nella fattibilità e sostenibilità applicativa della c.d. colpevolezza d’organizzazione.

Aldilà delle formule sacramentali, il paradigma al quale si affida il diritto vivente è, infatti, quello dell’*immedesimazione organica* tra persona giuridica e autore materiale del reato, il quale operando in nome e per conto dell’ente, “impegna” quest’ultimo per mezzo della propria azione od omissione: il reato presupposto si considera posto in essere direttamente dalla persona giuridica. Le componenti oggettive e soggettive del reato individuale si estendono simmetricamente all’illecito collettivo, senza soluzioni di continuità. La sopra evidenziata tendenza ermeneutica a inquadrare (o comunque a considerare) i criteri di imputazione, oggettivi e soggettivi, della responsabilità dell’ente in seno all’art. 5 d.lgs. n. 231/2001, rimettendoli all’onere probatorio della pubblica accusa, conferma la fondatezza di tale assunto.

Risulta, dunque, pienamente avvalorata la conclusione di chi -rilevato come «il complesso normativo elaborato nell’art.6 abbia generato nella prassi una riedizione del criterio di identificazione», con l’immediata riferibilità alla società dell’atto del soggetto in posizione apicale- aveva osservato che le «preoccupazioni di arricchire la disciplina di elementi (genericamente) riferibili alla nozione di colpevolezza si sono sostanzialmente infrante sia per la macchinosità dell’eventuale prova liberatoria, sia per la formidabile attrazione esercitata dalla condotta dell’amministratore rispetto alla responsabilità dell’ente»<sup>65</sup>.

6. A risultare notevolmente ridimensionati sono l’autonomia e il ruolo del requisito della colpevolezza d’organizzazione, che il legislatore ha cercato di inserire nella previsione di cui all’art.6 d.lgs. 231/2001. La previsione di esonero da responsabilità a seguito dell’adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e di gestione appare sempre più una “pagina vuota”: alla presunzione di colpa corrisponde, infatti, un concetto indefinito di idoneità. Rimangono largamente imprecisati le regole e i parametri di riferimento: le indicazioni normative, generiche e indeterminate, si prestano -*ex post*- ad essere utilizzate per dimostrare una colpa pressoché infinita: quella dell’ente collettivo.

Nulla di strano, dunque, che a quasi quindici anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 non si sia registrata nemmeno una sentenza di assoluzione per idoneità preventiva del modello di gestione e di organizzazione.

Non v’è da stupirsi che gli esoneri da responsabilità siano stati pragmaticamente motivati sulla base del difetto di immedesimazione organica, nell’ambito dell’art.5 d.lgs. 231/2001. Nel diritto vivente, idoneo a interrompere il legame organico non è - come prevede l’art.6 dello stesso decreto- l’adozione di un idoneo modello di gestione e di organizzazione, bensì, il difetto di *interesse*, desumibile dalla direzione finalistica della condotta colposa individuale.

Il già tenue interesse delle imprese medio-piccole a dotarsi di un modello di gestione e di organizzazione, dovuto all’incertezza e all’inaffidabilità delle valutazioni giudiziarie in punto di idoneità<sup>66</sup>, non potrà che scemare ulteriormente, alla luce del

<sup>65</sup> A. Alessandri, *I criteri di imputazione della responsabilità all’ente*, cit., 239.


<sup>66</sup> *Amplius*, v. C. Piergallini, *Il modello organizzativo alla verifica della prassi*, in *Soc., Gli Speciali, D.lgs.*



ruolo assolutamente marginale assunto nel diritto vivente dalla colpevolezza d'organizzazione<sup>67</sup>.

Fino a quando legislatore non si deciderà a integrare le indicazioni generiche previste dall'art.6 in ordine ai contenuti del modello di gestione e di organizzazione, adeguandoli alle diverse tipologie di reati presupposto<sup>68</sup>, il modello normativo della colpevolezza d'organizzazione rischia di rimanere confinato nell'ambito di tanto sofisticate, quanto inascoltate discussioni dottrinali.

Alla luce del sostanziale "fallimento" del modello normativo incentrato sulla colpevolezza d'organizzazione, occorrerebbe -non tanto orientarsi verso l'obbligatorietà dell'adozione di modelli di gestione e di organizzazione (come caldeggiato da alcuni esponenti della magistratura)- ma, piuttosto, riflettere sulla legittimità costituzionale di una responsabilità collettiva ispirata allo schema dell'immedesimazione organica<sup>69</sup>.



---

231: 10 anni di esperienze, 2011, 46 ss.

<sup>67</sup> Sulla macchinosità e sull'eccesso "illuministico" della previsione di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2001, v. A. Alessandri, *I criteri di imputazione della responsabilità all'ente*, cit., 240.

<sup>68</sup> Sul vasto quadro di "incertezza applicativa" di questa materia e sull'afasia legislativa circa i parametri normativi, v. G. Forti, *Uno sguardo ai "piani nobili" del d.lgs. n. 231/2001*, cit., 1269.

<sup>69</sup> Sul punto, v. T. Padovani, *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia 'punitiva'*, a cura di G. De Francesco, Torino 2004, 17 s.